confidicoop marche

SCHEDA PRODOTTO
FONDO RISCHI L. 147/2013

BENEFICIARI	Destinatarie degli aiuti in forma di garanzia di credito sono le PMI e i liberi professionisti che alla data di presentazione della domanda devono possedere i seguenti requisiti: ▪ devono essere in possesso dei requisiti dimensionali di cui alla raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003; ▪ avere sede legale e/o operativa nel territorio Italiano; ▪ essere regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro delle imprese e se professionisti essere abilitati ed iscritti agli albi se previsto dalla rispettiva norma professionale; ▪ PMI operanti in tutti i settori di attività economica; ▪ le imprese non devono risultare in liquidazione o sottoposti a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero non devono presentare le condizioni previste dalla vigente normativa nazionale per l'apertura, nei loro confronti, di una tale procedura.
FINALITA'	Le garanzie possono essere concesse a fronte delle seguenti operazioni di finanziamento destinate a: ▪ Investimenti; ▪ Attivo circolante (a titolo esemplificativo e non esaustivo: pagamento a fornitore, acquisto di scorte di materie prime e prodotti finiti). **Escluse:** ▪ Sono escluse operazioni di consolidamento debiti finanziari; ▪ Sulle operazioni finanziarie garantite dal fondo MISE non può essere richiesta la controgaranzia del Fondo L. 662/96.
BANCHE	Tutte le banche convenzionate con Confidicoop Marche
GARANZIA CONFIDI	Rilascio garanzia Confidicoop Marche fino all'80%
FORMA TECNICA	▪ Fidi a Breve Termine (max 18 mesi) ▪ Prestiti Chirografari

DURATA GARANZIA	Massima 180 mesi
FORMA DI AGEVOLAZIONE	Controgaranzia al 100% a valere sul Fondo Rischi L. 147/2013
TIPOLOGIA DEGLI AIUTI	Gli aiuti in forma di garanzia sono concessi ai sensi e nei limiti di quanto previsto dal regolamento de minimis. I contributi danno luogo ad un'intensità di aiuto pari ad un Equivalente Sovvenzione Lordo calcolato utilizzando il metodo nazionale autorizzato con decisione n. 4505 del 06.07.2010 della Commissione Europea. "Regolamento de minimis": il regolamento in materia di aiuti "de minimis" applicabile in relazione al settore di attività in cui opera la PMI beneficiaria, tra quelli di seguito riportati: ▪ Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013; ▪ Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, pubblicato nella medesima Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea; ▪ Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 190 del 28 giugno 2014.
OBBLIGO DI TRASPARENZA DELL'AIUTO INDIVIDUALE	In data 28 luglio 2017 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto interministeriale del 31 maggio 2017 che disciplina il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato. Si precisa che tutti i soggetti che gestiscono fondi pubblici, al fine del della trasparenza e di cumulo delle agevolazioni individuali, sono obbligati a registrare sul RNA -Registro Nazionale degli Aiuti tutti gli aiuto individuale concesso indicando anche i beneficiari. Pertanto la concessione della garanzia sul finanziamento richiesto sarà reso pubblico sul RNA a cui sarà abbinato un codice identificativo dell'aiuto COR/VAR (per approfondimenti si veda il sito pubblico www.rna.gov.it).